



Buone Feste!

NEWSLETTER N.11

Data 22/12/2016

VIA FIORENTUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONESONO **APERTE LE ISCRIZIONI** AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI GENNAIO 2017:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **RLS**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **DATORE DI LAVORO/RSPP**

**IN QUESTO NUMERO
PARLIAMO DI:**

LAVORATORI AUTONOMI:
quando si configura la
subordinazione

DPI: Le calzature di sicurezza.

DPI: Spesso si sottovaluta l'importanza dell'utilizzo costante delle calzature di sicurezza. I piedi, in molti ambienti di lavoro ed in molte attività lavorative, possono essere soggetti a rischi (non solo meccanici, ma anche chimici, biologici, elettrici).

Il progetto multimediale Impresa Sicura ha prodotto un interessante documento con una raccolta di informazioni riguardanti i DPI (Impresa Sicura DPI). Questo documento dettaglia poi i requisiti di sicurezza per le calzature antinfortunistiche con riferimento non solo alla salute e sicurezza, ma anche all'estetica.

Ricordiamo che le calzature sono classificate in due tipologie:

- Tipo I: calzature di cuoio o altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o in polimero;
- Tipo II: calzature interamente in gomma o in polimero.

Inoltre le due classi si possono ulteriormente suddividere in 3 categorie (sicurezza, protezione e da lavoro).

Infine, nel documento possiamo trovare i requisiti di protezione aggiuntivi alle dotazioni minime, specifici di particolari rischi.

LAVORATORI AUTONOMI: Qualificarsi come lavoratore autonomo non è sufficiente per essere tale. Oltre all'aspetto formale occorre osservare l'aspetto "sostanziale". Questo principio è stato più volte confermato dalla Cassazione Penale. Infatti, nella sentenza n. 33038/2016, la Suprema Corte ha stabilito che il principio esposto dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 81/08 "vale limitatamente alla ipotesi in cui il predetto lavoratore presti la sua opera con la esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui il medesimo, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro in base al quale i medesimi siano stati investiti dei loro compiti". Numerose sono poi le sentenze (anche le meno recenti) che affrontano questa tematica. In particolare, evidenziamo questi principi desunti dalle sentenze medesime:

- Gli elementi che permettono di considerare subordinato di fatto il lavoratore autonomo sono ad esempio: attrezzature, capacità tecnico-professionale, responsabilità di un soggetto quale datore di lavoro di fatto o quale committente, a seconda delle qualificazioni giuridiche del rapporto (come confermato dalla Sentenza n. 31637/2010).
- Due lavoratori formalmente autonomi, uno dei quali contatta l'altro per conto del datore di lavoro di una srl "presunto committente", con cui vi era già una collaborazione pregressa. Infortunio e qualificazione di lavoro subordinato: l'amministratore della srl è ritenuto il datore di lavoro dell'infortunato e non il lavoratore autonomo che lo ha contattato. (Sentenza n. 44882/2010).

Con un'altra importante sentenza (la n. 6998/2012), la Cassazione ha condannato un datore di lavoro – formalmente committente – per non aver sottoposto alla visita medica periodica, due lavoratori titolari di ditte individuali ma che sostanzialmente operavano sotto le direttive dell'imputato.

Da ciò si desume che con riferimento alla natura dei rapporti di lavoro, in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica un approccio "sostanzialistico" ancor prima del "formale".

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP

RICORDIAMO CHE IN BASE ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011, COLORO CHE HANNO SEGUITO IL CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI R.S.P.P. PRIMA DEL 2012 (cioè prima della pubblicazione dell'Accordo stesso) DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE AGGIORNARE LA FORMAZIONE ENTRO E NON OLTRE L'11 GENNAIO 2017. Il mancato aggiornamento entro la scadenza da parte del Datore di lavoro con incarichi di RSPP comporterà il decadimento del prerequisite formativo per assumere il ruolo di RSPP. Tutta la documentazione firmata dal Datore di Lavoro in qualità di RSPP (DVR, DUVRI, verbali, etc.) risulterà quindi non conforme e il Datore di lavoro sarà sanzionabile con: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

